

## Ordinanza sulla procedura penale amministrativa

emanata dal Gran Consiglio il 28 maggio 1975 <sup>1)</sup>

ai sensi degli art. 179 cpv. 1 e 227 cpv. 1 LGP <sup>2)</sup> e degli art. 49 cpv. 2 e 53 cpv. 2 lett. a della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) <sup>3)</sup>

### I. La procedura dei mandati penali

#### Art. 1 <sup>4)</sup>

Se il giudizio di una contravvenzione al diritto federale o cantonale rientra nella giurisdizione di un servizio cantonale, si applica per analogia la procedura dei mandati penali per contravvenzioni secondo le prescrizioni della legge sulla giustizia penale (LGP). <sup>5)</sup> Sfera di validità

#### Art. 2

<sup>1 6)</sup>Per la competenza per materia per perseguire e giudicare una contravvenzione vale il decreto governativo concernente l'assegnazione di attribuzioni ai dipartimenti. <sup>7)</sup> Competenza

<sup>2 8)</sup>Il mandato penale viene emanato dal capo del servizio competente.

#### Art. 3 <sup>9)</sup>

<sup>1 10)</sup>Sono autorizzati a emanare mandati penali con multe fino a 1 000 franchi i capi dei seguenti servizi: Delega

<sup>1)</sup> M del 17 mar. 1975, 26; PGC 1975/76, 52

<sup>2)</sup> CSC 350.000

<sup>3)</sup> RS 313.0

<sup>4)</sup> Testo giusta art. 1 n. 8 ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi emanati dal Gran Consiglio all'art. 6 n. 1 CEDU e art. 98a OG

<sup>5)</sup> CSC 350.000

<sup>6)</sup> Testo giusta art. 1 n. 8 ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi emanati dal Gran Consiglio all'art. 6 n. 1 CEDU e art. 98a OG

<sup>7)</sup> CSC 170.325

<sup>8)</sup> Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; M del 23 feb. 1999; PGC 1999/2000, 179 (1<sup>a</sup> lettura), 417 (2<sup>a</sup> lettura)

<sup>9)</sup> Testo giusta art. 1 n. 8 ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi emanati dal Gran Consiglio all'art. 6 n. 1 CEDU e art. 98a OG

<sup>10)</sup> Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 2

- a) Ufficio di polizia <sup>1)</sup> per contravvenzioni a:
1. ... <sup>2)</sup>
  2. Articolo 13-15 della legge federale sui viaggiatori di commercio, <sup>3)</sup>
  3. <sup>4)</sup>Articolo 25 dell'ordinanza federale sulle liquidazioni e operazioni analoghe <sup>5)</sup> e articolo 12 della relativa ordinanza cantonale di attuazione <sup>6)</sup> in connessione con l'articolo 25 LF sulla concorrenza sleale, <sup>7)</sup>
  4. <sup>8)</sup>Articolo 23 dell'ordinanza sulle lotterie <sup>9)</sup>,
  5. Articolo 13 dell'ordinanza sulle collette, <sup>10)</sup>
  6. <sup>11)</sup>Articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza per la protezione del Parco nazionale svizzero; <sup>12)</sup>
- b) Amministrazione cantonale delle imposte, per contravvenzioni agli articoli 20 e 21 della legge sul finanziamento stradale. <sup>13)</sup>
- c) <sup>14)</sup>Ispettorato della pesca <sup>15)</sup> per contravvenzioni all'articolo 44 capoverso 2 della legge sulla pesca del Cantone dei Grigioni. <sup>16)</sup>
- <sup>2 17)</sup>Sono autorizzati a emanare mandati penali a prescindere dall'importo della multa i capi dei seguenti servizi:

---

<sup>1)</sup> Ora Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta art. 40 OE della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo, CSC 618.100

<sup>3)</sup> Ora art. 14-16 LF sul commercio ambulante, RS 943.1

<sup>4)</sup> Testo giusta l'art. 14 cpv. 2 ordinanza di attuazione dell'OF sulle liquidazioni (AGS 1963, 350 e modifiche AGS 1988, 2092, nonché AGS 1995, 3424)

<sup>5)</sup> RS 241.1; abrogazione da parte del Consiglio federale il 1° nov. 1995 (RV 1995 III 4088)

<sup>6)</sup> Divenuta nulla in seguito all'abrogazione dell'ordinanza federale

<sup>7)</sup> RS 241

<sup>8)</sup> Modifica (prima numero 5) giusta DGC del 23 nov. 1978; M del 26 giu. 1978, 235 (emanazione di una legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi con ordinanze esecutive ecc.); PGC 1978/79, 425, 639

<sup>9)</sup> Ora legge sulle lotterie, CSC 935.450

<sup>10)</sup> Abrogazione giusta DGC del 28 mar. 2000; M del 14 dic. 1999, 527; PGC 1999/2000, 781 e 1015

<sup>11)</sup> Modifica giusta DGC del 28 feb. 1995; vedi nota all'art. 1

<sup>12)</sup> CSC 498.200

<sup>13)</sup> CSC 720.600

<sup>14)</sup> Introduzione giusta DGC del 28 feb. 1995; vedi nota all'art. 1

<sup>15)</sup> Ora Ufficio per la caccia e la pesca

<sup>16)</sup> CSC 760.100

<sup>17)</sup> Testo giusta DGC del 28 feb. 1995; vedi nota all'art. 1

- a) Ufficio di polizia <sup>1)</sup> per contravvenzioni a:
1. Articolo 16 della legge per la protezione delle piante e dei funghi. <sup>2)</sup>
- b) Ufficio cantonale della circolazione per contravvenzioni a:
1. Articolo 22 capoverso 1 e 2 dell'ordinanza d'attuazione della legge federale sulla circolazione stradale, <sup>3)</sup>
  2. Articolo 12 capoverso 1 e 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sulla navigazione interna. <sup>4)</sup>

**Art. 4** <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> L'opposizione va presentata entro 10 giorni dalla comunicazione al servizio che ha emanato il mandato penale. Opposizione

<sup>2)</sup> Il dipartimento preposto completa l'istruttoria prima del giudizio del caso.

**II. Altre procedure penali amministrative ed esecuzione****Art. 5**

<sup>1)</sup> Se la procedura dei mandati penali non è applicabile al perseguimento e al giudizio di autorità amministrative su un'infrazione, valgono le altre norme della legge sulla giustizia penale concernenti la procedura penale amministrativa. <sup>6)</sup> Altre procedure

<sup>2)</sup> Norme speciali <sup>7)</sup> fanno stato per il diritto penale tributario secondo la legge cantonale sulle imposte e per le multe regolamentari riscosse sul posto ai sensi dell'articolo 178 capoverso 4 LGP. <sup>8)</sup>

**Art. 6**

<sup>1)</sup> L'incasso delle multe, spese e altri crediti del Cantone è compito della Ragioneria di Stato. Esecuzione e commutazione di multe

---

<sup>1)</sup> Ora Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile

<sup>2)</sup> CSC 498.100

<sup>3)</sup> Ora art. 17 della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, CSC 870.100, in unione con l'art. 3 lett. d dell'ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale, CSC 870.110

<sup>4)</sup> Ora legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna; CSC 877.100

<sup>5)</sup> Testo giusta DGC del 28 feb. 1995; vedi nota all'art. 1

<sup>6)</sup> Art. 177 sgg., CSC 350.000

<sup>7)</sup> Per il diritto penale tributario vedi gli art. 145 sgg. LIC, CSC 720.000; per l'ordinanza governativa concernente la riscossione di multe regolamentari sul posto vedi CSC 350.100

<sup>8)</sup> CSC 350.000

<sup>2</sup> <sup>1)</sup>La commutazione di multe in arresto è decisa dalla Commissione del Tribunale cantonale. <sup>2)</sup> Essa è esclusa per multe inflitte da autorità comunali in base a disposizioni penali del Cantone o del comune. Con riferimento alla comminatoria dell'articolo 292 CP <sup>3)</sup> si può tuttavia obbligare il multato a riscattare una multa non incassabile con un lavoro per lui accettabile.

<sup>3</sup> All'esecuzione di pene accessorie e di misure provvede l'autorità competente per il trattamento della pratica.

### III. Diritto penale amministrativo della Confederazione

#### Art. 7

Perquisizione  
domiciliare

Gli organi della Polizia cantonale vengono designati quali agenti ufficiali del Cantone che devono assistere alle perquisizioni domiciliari ai sensi dell'articolo 49 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo. <sup>4)</sup>

#### Art. 8 <sup>5)</sup>

Ordine d'arresto

<sup>1</sup> La o il presidente del Tribunale cantonale è competente ad emanare un ordine d'arresto a norma dell'art. 53 capoverso 2 lettera a della legge federale sul diritto penale amministrativo. <sup>6)</sup>

<sup>3</sup> La Commissione del Tribunale cantonale è competente a emanare un ordine d'arresto ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 lettera b della legge federale sul diritto penale amministrativo.

### IV. Disposizioni finali

#### Art. 9

Adeguamento  
della legislazione  
vigente

<sup>1</sup> Ove atti legislativi vigenti contengano disposizioni divergenti sul diritto penale amministrativo, si applicano la legge sulla giustizia penale e la presente ordinanza (art. 230 LGP <sup>7)</sup>).

<sup>2</sup> In specie il testo delle seguenti ordinanze del Gran Consiglio viene modificato:

---

<sup>1)</sup> Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 2

<sup>2)</sup> La competenza si conforma all'art. 182 cpv. 2 LGP, CSC 350.000, (presidente di circolo)

<sup>3)</sup> RS 311.0

<sup>4)</sup> RS 313.0

<sup>5)</sup> Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 2

<sup>6)</sup> RS 313.0

<sup>7)</sup> CSC 350.000

1. ...<sup>1)</sup>
2. Ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni del 23 maggio 1958:<sup>2)</sup> viene abrogato l'articolo 35 capoverso 3.<sup>3)</sup>
3. Ordinanza sulle lotterie del 30 maggio 1962:<sup>4)</sup> viene abrogato l'articolo 23 capoverso 2.<sup>5)</sup>

**Art. 10**

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza sulla procedura dei mandati penali dell'Amministrazione cantonale del 25 novembre 1958<sup>6)</sup> ed entra in vigore il 1° luglio 1975.

---

<sup>1)</sup> Abrogato giusta l'art. 19 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari del 28 febbraio 1995; CSC 507.100

<sup>2)</sup> CSC 507.400

<sup>3)</sup> RC 1958, 208

<sup>4)</sup> CSC 935.450

<sup>5)</sup> RC 1962, 160

<sup>6)</sup> RC 1958, 194, e RC 1963, 352 (art. 3 lett. a numero 4)